



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE TERZA PENALE

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dr. Luigi Varanelli
All'udienza del 27 novembre 2018

Ha pronunciato, con le forme del rito abbreviato, la seguente

SENTENZA

contro

Davide DI PEPPE, nato il 21.8.1989 a Milano; residente a Muggiò (MB) in via Confalonieri n. 48/E; elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore di fiducia libero; non presente;

Difeso di fiducia dall'avv. Alfonso D'AMATO del Foro di Milano, con studio ivi in via dei Mille n. 37,

IMPUTATO

In concorso con Pierpaolo SILVESTRI, Patrizio Giuliano BERTONI, Riccardo COLATO, Alessandro LIBURDI, Cristian LIMONTA, Francesco SCISCIO e Valerio ZANETTI (giudicati separatamente) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, c.p. e art. 2 legge 25/6/1993 n. 205,

perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate (circa 20), partecipando in Milano, il 23.4.2014, alla pubblica manifestazione commemorativa dei caduti della "rivoluzione fascista" del 23.3.1919 e dell'anniversario dei "Fasci di combattimento", iniziativa promossa dall'Associazione d'Arma Unione Nazionale Combattenti della Repubblica sociale e dall'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, compivano manifestazioni usuali di gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi (partito fascista o organizzazioni naziste) quali la "chiamata del presente" e il cd "saluto romano".

In particolare:

Paolo SILVESTRI ricordava i defunti chiamando "il presente", al quale, alcuni manifestanti, determinati da quella chiamata, rispondevano con "il saluto romano";

Davide DI PEPPE, Patrizio Giuliano BERTONI, Riccardo COLATO, Alessandro LIBURDI, Cristian LIMONTA, Francesco SCISCIO e Valerio ZANETTI, rispondendo alla chiamata di cui al punto che precede, gridavano "presente" e, tendendo verso l'alto il braccio destro e il palmo della mano destra, effettuavano "il saluto romano".

Fatto aggravato perchè commesso da più di cinque persone in concorso. In Milano il 23.3.2014

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 19.02.2019

Visto

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. I
- Il

Estratto a :

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- d) Prefettura
- e) Recupero crediti
- Il

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfezzazione


il
Campione Penale
Art.

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione per non aver commesso il fatto;

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste.

IL GIUDICE
Dott. Giulio Varnelli



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Davide DI PEPPE, siccome imputato, in concorso con Pierpaolo SILVESTRI, Patrizio Giuliano BERTONI, Riccardo COLATO, Alessandro LIBURDI, Cristian LIMONTA, Francesco SCISCIO e Valerio ZANETTI, del reato del quale in epigrafe giusta decreto di citazione diretta emesso dal PM in sede, è stato ritualmente citato per la celebrazione del giudizio dibattimentale.

Indi, rilevata la corretta instaurazione del rapporto processuale, alla presenza dell'imputato, il Tribunale ha dato atto della tempestiva e rituale opzione del DI PEPPE, per il tramite del difensore nonché procuratore speciale, per il rito abbreviato.

Indi, disposta la separazione del processo nei confronti del DI PEPPE da quello nei confronti dei coimputati invece intenzionati a proseguire con le forme ordinarie, attesa la diversa scansione temporale per la decisione dei due riti, per evitare conseguenti situazioni di incompatibilità, in applicazione delle tabelle in vigore, il Tribunale in diversa composizione monocratica ha disposto la rimessione della decisione sul rito speciale all'odierno giudicante.

A quel punto, formato il fascicolo del rito abbreviato per la sola posizione del DI PEPPE attraverso la produzione dell'intero fascicolo del PM, il processo è stato chiamato innanzi a questo giudicante.

Indi, alla presenza dell'imputato, confermata l'opzione per il rito a prova contratta e l'acquisizione del fascicolo del PM ai fini della piena utilizzabilità, il Tribunale, ammesso il rito speciale, ha invitato le parti a svolgere la discussione.

All'esito, il PM e la Difesa hanno rassegnato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Infine, il Tribunale, ritenuta la decidibilità allo stato degli atti, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo ai presenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trasse origine dalla cnr della DIGOS della Questura di Milano del 24 marzo 2014 e dal seguito del 17 aprile 2014 in relazione al raduno celebrativo avvenuto all'interno del Cimitero Monumentale di Milano nei pressi del Sacrario dei Martiri Fascisti.

Precisamente, alle ore 15:00 del 23 marzo 2014 si svolse la pubblica commemorazione organizzata e preannunciata dall'associazione d'Arma U.N.C.R.S.I. (Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana) e dall'A.N.A.I. (Associazione Nazionale Arditi d'Italia).

Il precedente 20 febbraio la Federazione Provinciale di Milano "Aldo RESEGA" dell'U.N.C.R.S.I., nella persona del Presidente, Armando SANTORO, aveva inviato all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Milano, la comunicazione, acquisita in atti, avente ad oggetto: *cerimonia religiosa al Cimitero Monumentale di Milano*.

Precisamente, l'atto riferì che *"il giorno 23 marzo 2014 alle ore 15:00 la nostra Associazione organizzerà una cerimonia religiosa al Sacrario dei Martiri Fascisti e una corona di fiori verrà deposta sulla tomba di Filippo Tommaso MARINETTI. Si prevede la partecipazione di circa 50 persone*.

Il giorno precedente la manifestazione, l'Ufficio di Gabinetto della Questura, d'ordine del Questore, nella persona del Capo di Gabinetto, emanò una ordinanza diretta al primo Dirigente Vicario del Questore e ai Dirigenti dell'UPG e SP, della Divisione Polizia Anticrimine, della DIGOS, etc avente ad oggetto le misure di vigilanza predisposte, concretamente articolate in un servizio di osservazione e prevenzione, attivo già dalle ore 14:00 presso il Cimitero Monumentale, in particolare, richiamando

le fattispecie previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 645 del 20.6.1952, nonché nel richiamo delle disposizioni contenute nella circolare dei servizi di ordine pubblico del 22 gennaio 2011, meglio specificate in atti.

La stessa mattina del 23 marzo 2014 presso la Questura fu presentato un esposto denuncia con allegati da Simone ZAMBELLI, nella veste di Presidente del Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano.

In particolare, il denunciante allegò la ben diversa locandina di reclamizzazione dell'evento, segnalando in essa l'uso di simboli fascisti e della Repubblica Sociale italiana, e stigmatizzò il verosimile ricorso a simboli e date relativi al fascismo e alla Repubblica Sociale, responsabile di collaborazione con l'occupante nazista, della deportazione di cittadini di origine ebraica e di eccidi di partigiani; quindi, in aperta violazione della legge n. 205 del 1993, ossia della legge Mancino.

Orbene, predisposto il descritto servizio di osservazione e prevenzione *in loco*, l'Ispettore capo della DIGOS, presente insieme a numerosi poliziotti e carabinieri, rilevò che, effettivamente, accorsero per le ore 15:00 all'interno del Cimitero Monumentale una sessantina di persone, le quali, assembratesi all'ingresso, si disposero in forma di corteo con in testa i labari delle associazioni organizzatrici, ossia dell'U.N.C.R.S.I e dall'A.N.A.I., risultati gli unici simboli esposti nel corso dell'iniziativa.

Indi, il corteo mosse verso il monumento-sacrario dedicato ai Caduti della "*Rivoluzione Fascista*".

Ivi accorso, il presidente dell'A.N.A.I., Pietro SILVESTRI, rivolse ai partecipanti un breve discorso concluso con il ricordo dei caduti, appellandoli ciascuno nominativamente seguito dal controcanto con la chiamata "*presente*" di una parte degli astanti.

Precisamente, a tale chiamata solo una parte ridotta degli astanti rispose in coro con il "*presente*" e levando il saluto romano o fascista con il braccio e la mano destra tesi in alto.

Poi il corteo mosse verso la vicina tomba monumentale di Filippo Tommaso MARINETTI, noto esponente del movimento Futurista, ma anche poi aderente al Fascismo.

Anche in questo luogo fu svolta una breve commemorazione e poi l'adunata fu sciolta.

Oltre al presidente dell'A.N.A.I., Pietro SILVESTRI, autore dell'orazione commemorativa e della chiamata dei martiri sepolti nel sacrario seguito da una parte degli astanti con il "*presente*" e il saluto romano o fascista, gli operanti individuaronero alcuni uomini molto anziani, verosimilmente reduci, e altri giovani e meno giovani appartenenti alle formazioni, politiche e culturali, di estrema destra, rispettivamente, *Forza Nuova* e *Lealtà e Azione*, nonché un esponente del partito *Fratelli d'Italia*.

Gli operanti, oltre ad assistere a quanto descritto, ne ripresero immagini sia video che fotografiche.

Esaminate le immagini, la DIGOS, con il seguito della cnr datata 17 aprile 2014, identificò i soggetti autori del grido del *presente* e del saluto romano o fascista in risposta alla chiamata da parte dell'autore della commemorazione, ossia del presidente, Pietro SILVESTRI.

Le nitide immagini prodotte in allegato al seguito della cnr immortalarono il momento della levata del saluto romano da parte dei coimputati Patrizio Giuliano BERTONI, Riccardo COLATO, Alessandro LIBURDI, Cristian LIMONTA, Francesco SCISCIO e Valerio ZANETTI, nonché dell'odierno imputato Davide DI PEPPE, siccome tutti soggetti già direttamente noti agli stessi operanti, i quali poterono, dunque, individuarli con scrupolosa attenzione, sovrapponendo alle immagini la chiosa del

numero e della freccia rispetto ad ogni soggetto cui corrisponde nella legenda l'elenco completo delle rispettive generalità.

Orbene, identificati anche gli autori del saluto romano o fascista descritto; concluse le indagini, il PM contestò a tutti in concorso il reato riportato in epigrafe, qualificando nella specie i fatti del compimento di manifestazioni usuali di gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ossia il partito fascista o organizzazioni naziste, la *chiamata del presente* e il saluto romano, sub art. 2 della legge Mancino (n. 205 del 1993).

Agli atti è stata acquisita la memoria con allegati l'atto costitutivo dell'AN.A:I., redatta dall'avv. Giuseppe PALMA, Difensore di fiducia del coimputato Pierpaolo SILVESTRI, a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p.

Memoria volta a contestare le accuse, muovendo dai principi costituzionali della libera manifestazione del pensiero, della libertà di riunione, della libertà di associazione, fino a prospettare l'insussistenza del fatto per difetto dell'evento, nonché perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico.

Inoltre, la memoria ha svalutato la valenza del saluto romano, relegandolo a mera "*simbologia storica che non offende più nessuno*", oltre che risalire, per origine, all'antica Roma, sì da prospettare il paradosso che si dovrebbe punire anche chi commemorasse la Roma antica usando lo stesso simbolo; e ha compiuto digressioni storiche, sostenendo una sorta di ingiusta sperequazione tra l'eventuale incriminazione del saluto romano e della chiamata del "*presente*", da un lato, rispetto al saluto a pugno chiuso (ovviamente a braccio levato, ma flesso), dall'altro, attribuito dal Difensore alla tradizione storica comunista del PCUS, ossia del Partito Comunista sovietico, invece accusata di aver provocato un maggior numero di morti nel XX secolo, e poi indulgendo a responsabilizzare il Re e il Maresciallo BADOGLIO per i fatti occorsi dalla caduta del fascismo e, poi, soprattutto, dalla firma dell'armistizio con gli Alleati, reso pubblico l'8 settembre 1943, e, poi ancora, dalla istituzione della Repubblica Sociale Italiana fino al 25 aprile 1945 e agli anni successivi, alludendo anche agli omicidi del *triangolo rosso* e non solo, in danno di fascisti ed ex fascisti.

Considerazioni storiche svolte richiamando taluna saggistica e narrativa notoriamente di parte, di impronta palesemente apologetica e revanscista, anche dello stesso Difensore.

Infine, la memoria ha tratteggiato, pur criticando direttamente sia la legge Scelba, ossia la legge n. 645 del 1952, che la legge Mancino, ossia la legge n. 205 del 1993, alcune pronunce della Corte costituzionale in ordine ai limiti ermeneutici delle due leggi.

In ogni caso la memoria ha richiamato i diritti inviolabili dell'uomo e ha tacciato di incostituzionalità la legge Mancino contestata nella presente sede.

Tratti a giudizio tutti gli imputati, il DI PEPPE ha optato per il giudizio abbreviato, mentre tutti gli originari coimputati, compreso il SILVESTRI, hanno proseguito con le forme ordinarie il dibattimento.

Disposta la separazione della posizione dell'odierno imputato e rimessa all'odierno giudicante, il Tribunale, raccoltane anche direttamente la volontà di adire il rito speciale a prova contratta, ha ammesso il giudizio abbreviato, acquisendo il fascicolo del PM e invitando, quindi, le parti a svolgere la discussione.

All'esito, le medesime hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Senonchè, il PM ha, dapprima, prospettato che il fatto non sussistesse, richiamando indistintamente, sia la memoria del Difensore del coimputato SILVESTRI, trasfusa in atti, in sostanza associandosi a quanto in essa perorato, anche in punto di ritenuta illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8108 del 14 dicembre 2017, sostenendone

l'applicabilità al caso di specie, in punto di non sussistenza del fatto per difetto del pericolo.

Inoltre, l'Organo Requirente ha argomentato che la Questura avesse autorizzato la manifestazione in questione, di cui avrebbe avuto piena contezza anche quanto alle caratteristiche, sicché i gesti incriminati non avrebbero destato allarme e, anzi, si sarebbero connotati per il contesto pacifico e commemorativo della celebrazione.

In seconda istanza, il PM ha sostenuto che il DI PEPPE non avesse commesso le specifiche condotte attribuitegli, ossia di aver risposto, sia verbalmente con il "presente" alla chiamata del SILVESTRI, sia con il gesto del saluto romano o fascista, levando il braccio e la mano destra tesi verso l'alto in modo scattante, sviluppando le seguenti argomentazioni.

Innanzitutto, quanto al gesto, ossia al saluto romano o fascista, negando che il DI PEPPE lo avesse effettuato, disquisendo in modo singolare sulla esegesi della fotografia in atti, pur particolarmente nitida e dettagliata.

In particolare, il PM ha sostenuto che l'immagine, indicata come dell'imputato, appartenesse, in realtà, a due diversi soggetti, facendo leva sul fatto che, non figurando egli in prima fila, il braccio alzato teso a 135° fosse di altro soggetto collocato non in asse con il DI PEPPE.

Quanto alla risposta alla chiamata per ogni caduto "presente", il PM si è peritato nella davvero involuta, contraddittoria e, in ultima analisi, stravagante tesi che, siccome i fonemi furono emessi contestualmente dagli astanti in coro, e non - chissà perché - uno alla volta, non potesse essere distinguibile la voce di ogni singolo componente e, quindi, non fosse riconoscibile almeno quella del DI PEPPE, per arrivare alla conclusione che non potesse dedursi per certo che anche il DI PEPPE avesse pronunciato quella parola insieme agli altri.

Indi, il PM ha svolto le riportate argomentazioni tese a dimostrare che l'imputato non avesse commesso il fatto contestato ossia, nel descritto contesto, non avesse risposto "presente" alle chiamate dei singoli caduti e non avesse pure levato scattante il saluto fascista o romano.

Pur in parte coincidenti nelle conclusioni, - specificatamente solo per l'insussistenza del fatto, ma non pure per non averlo commesso - ben diverse sono state le argomentazioni articolate dalla Difesa dell'odierno imputato.

Con una certa coerenza e dignità, il Difensore del DI PEPPE, per nulla disquisendo sulla paternità anche in capo al proprio assistito delle condotte contestate, peraltro come documentate in modo palmare, non solo, dai testimoni presenti anche della DIGOS, ma anche, dalle immagini registrate, ha inteso solo rimarcare che l'odierno imputato, anche cambiando Difesa, significò un chiaro distacco dai coimputati e, in ultima analisi, da quell'evento.

Il Difensore si è poi dissociato apertamente dalle argomentazioni e dalle conclusioni della memoria della Difesa del coimputato SILVESTRI trasfusa, non per sua scelta, negli atti relativi alla posizione del DI PEPPE.

Ha, quindi, rimarcato che il chiaro ed effettivo distacco ("*presa di distanza*") del proprio assistito culminò con la richiesta di patteggiamento formulata a seguito dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. al PM e, comunque, prima dell'esercizio dell'azione penale, ma senza sortire condivisione da parte dell'Organo Requirente, tanto che il GIP non fissò l'udienza camerale *ad hoc*.

La proposta del negozio processuale definitorio sarebbe stata rinnovata senz'altro in sede processuale, sennonché, la sopravvenuta pronuncia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8108 del 14 dicembre 2017 avrebbe riaperto la questione in diritto sulla sussistenza del fatto, ossia sull'effettività del pericolo concreto postulato

dalla fattispecie contestata e, a quel punto, colto il mutamento giurisprudenziale favorevole, di concerto con il proprio assistito, ha adito il rito abbreviato. In conclusione, la Difesa ha chiesto l'assoluzione solo per l'insussistenza del fatto, richiamando solo la questione del difetto di pericolo concreto come declinata dalla citata sopraggiunta pronuncia di legittimità, ma non per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso, deve essere affermata la penale responsabilità del DI PEPPE per il reato ascrittogli, come riqualificato ex art. 5 della legge Scelba (legge n. 645 del 1952), sussistendone gli elementi essenziali.

Ed invero, va subito chiarito che i fatti ricostruiti in modo lineare, lucido e univoco sulla base delle dichiarazioni degli operanti presenti all'uopo, quindi della relative testimonianze, e delle riprese video del tutto conformi, - da cui fu estrapolato il fotogramma in atti -, vanno stimati non controversi, sia perché non contestati dalla Difesa, sia perché alquanto lampanti.

Al riguardo, va solo precisato che, per fatto notorio, l'articolazione della ordinaria *chiamata del presente* scandita dall'appello, nel caso di specie, dei camerati squadristi *Martiri della Rivoluzione Fascista* sepolti nel Sacrario del Cimitero Monumentale milanese, - altrettanto notoriamente fatto erigere nel 1925 da Benito MUSSOLINI per gli squadristi, non tutti milanesi e non tutti caduti in azione a Milano, ma comunque in prevalenza nel lasso di tempo intercorrente tra la fondazione dei Fasci di Combattimento del 23 marzo 1919 a Piazza San Sepolcro in Milano fino alla Marcia su Roma e all'assunzione dell'incarico governativo di capo del governo conferito a MUSSOLINI alla fine di ottobre 1922 -, consiste nella risposta degli astanti in coro con l'affermazione simultanea "*presente*" e il saluto romano o fascista, ossia in modo scattante levando il braccio e la mano destra, con il palmo verso il basso, protesi verso l'alto, inclinati a 135°, in modo simultaneo, senza alcuna riposta alla spicciolata, come invece ipotizzato alternativamente e incongruamente dal PM.

Quindi, la risposta corale e simultanea con il *presente* e il saluto fascista o romano rispetto all'appello dell'officiante fu l'articolazione ordinaria; anzi quella proprio rituale.

Peraltro, il *rito dell'appello* o *del presente* per commemorare i caduti fu notoriamente emblematico nella simbologia liturgica fascista, tant'è che fu appositamente descritto alla voce "*Appello fascista*" del *Dizionario di politica* edito dal Partito Nazionale Fascista nel 1940, voluto espressamente da MUSSOLINI.

In particolare: "...questo rito ha come significato simbolico quello di attestare la continuità spirituale oltre la loro vita fisica di coloro che hanno contribuito con la loro opera alla ricostruzione della vita italiana promossa dal Fascismo. La "presenza" di coloro che si sono sacrificati nella lotta, o che vi hanno dato contributo di azione, permane nella realtà conquistata dalla Rivoluzione. Gli scomparsi non sono assenti poiché vivono nel documento delle loro forze migliori. La risposta "Presente!", **gridata ad una voce dai camerati, afferma, oltre il riconoscimento di tale apporto duraturo alla realtà storica della Nazione, la vitalità in tutti gli spiriti dei motivi ideali che hanno mosso all'azione e al sacrificio il camerata scomparso**".

Sul punto, inoltre, va chiarito che taluni degli atti di pg citati *supra* parrebbero attribuire il fonema "*presente*" solo all'officiante autore dell'appello, mentre, invece, esaminando con attenzione gli atti, la scansione rituale fu quella ordinaria descritta.

Sempre in punto di preliminare necessaria ricostruzione dei fatti, va, dunque, rilevato che fu indetta la commemorazione rappresentata, significativamente solo alla Questura, come "*cerimonia religiosa*" presso il *Sacrario dei Martiri Fascisti* con successiva deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Filippo Tommaso MARINETTI.

Senonchè, dagli atti è emerso che non si trattò di effettiva cerimonia religiosa, ossia officiata da ministro di culto, né meramente commemorativa di defunti, ma di una cerimonia laica e dalle caratteristiche ben diverse da quelle capziosamente preannunciate.

Del resto, ben diversa fu la locandina al pubblico di reclamizzazione dell'evento, la quale espose a grosse dimensioni i simboli della Repubblica Sociale Italiana, ossia una grossa aquila che campeggia al centro, sulla parte superiore, mentre ghermisce un fascio littorio, con il titolo a caratteri cubitali, comunque maggiori, e al centro recante, in relazione alla data del 23 marzo indicata in alto: "ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO A MILANO IN PIAZZA SAN SEPOLCRO" e, nella parte inferiore e con caratteri inferiori, posta alla sinistra della foto del monumento tombale al Cimitero Maggiore: "omaggio ai martiri della Rivoluzione Fascista e alla tomba di Filippo Tommaso MARINETTI" con in basso le sigle della ANAI e dell'UNCRSI.

Tutta la locandina è su campo costituito da tricolore.

In particolare, l'aquila sul fascio corrisponde alla foggia della *bandiera da combattimento delle forze armate della RSI* alla stregua dell'articolo n° 2 del Decreto legislativo del Duce della Repubblica Sociale Italiana e Capo del governo n° 141 del 28 gennaio 1944 - XXII E.F. "Foggia della bandiera nazionale e della bandiera di combattimento delle Forze Armate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia n° 107 del 6 maggio 1944 - XXII E.F.: "La bandiera di combattimento delle Forze Armate è caricata di un'aquila in nero ad ali spiegate poggiata su un Fascio Repubblicano posto in senso orizzontale, il tutto come dalla tavola annessa al presente decreto".

Foggia, peraltro, esattamente identica a quella della locandina in atti raffigurante l'aquila ad ali spiegate, minacciosa con il becco stridente e gli artigli in evidenza.

Dunque, ben diversa fu la anodina comunicazione alla Questura, sia per l'oggetto relativo a mera e innocua *cerimonia religiosa* presso il Sacratio dei Martiri Fascisti con successiva deposizione di corona di fiori sulla tomba di MARINETTI, con la data del 23 marzo 2014, ma indicata in modo volutamente anodino come mera data della commemorazione, sia per la provenienza e autorità, relativa solo all'UNCRSI, quindi senza citare l'ANAI, e riportante solo il logo dell'associazione costituito in alto da innocua aquila all'interno di corona di alloro, quindi senza gli stilemi della locandina e, soprattutto, senza il fascio littorio, mentre nella parte inferiore campeggia sovrainpressa un'aquila stilizzata; ma anche qui senza fasci.

Le eclatanti differenze di forma e di contenuto nel caso della locandina caratterizzano in modo netto e univoco la manifestazione evocante in modo chiaro e prioritario quanto invece inespresso nella anodina comunicazione alla Questura, ossia che si trattava di celebrare proprio l'anniversario del 23 marzo 1919, data della Fondazione dei Fasci di Combattimento a Piazza San Sepolcro a Milano, notoriamente costituente il momento fondativo del movimento fascista.

Momento fondativo poi altrettanto notoriamente fatto proprio e rivitalizzato dalla Repubblica Sociale Italiana, richiamandosi, soprattutto, allo spirito primigenio del fascismo delle origini, in polemica con la successiva evoluzione in regime, con l'accordo con la monarchia e con il cd *imborghesimento* tanto censurato soprattutto dalle frange più estremistiche della RSI, come peraltro evidente nel *Manifesto di Verona*.

In conclusione, non si trattò di una mera commemorazione funebre rivolta ai caduti e ai martiri in occasione di una ricorrenza, come il 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, o altra data relativa alla morte di qualche personaggio del pantheon di riferimento (come, invece, per la vicenda del 29.4.2014 oggetto della sentenza citata della Suprema Corte: Cass. Sez. I^a n. 8108, 14.12.2017, Clemente; nonché sulla

medesima vicenda: Cass. Sez. 1^a n. 11038, 2.3.2016, Goglio, Rv 269753, come ampiamente *infra*).

I caduti, tutti i caduti, ossia vuoi i cosiddetti protomartiri della Rivoluzione Fascista, ossia quelli celebrati nel sacrario del cimitero monumentale, vuoi tutti quelli della Repubblica Sociale che riprese lo spirito originario del fascismo ed elaborò una politica discriminatoria programmatica, come previsto nel *Manifesto di Verona* al punto 7, furono celebrati proprio nella ricorrenza del momento fondativo mitizzato del fascismo; ossia quello del fascismo di San Sepolcro.

L'evidente continuità ideale e programmatica tra il fascismo delle origini, quello della fondazione del 23 marzo 1919 a Piazza San Sepolcro a Milano, quello delle leggi razziali del 1938, e, soprattutto, quello della Repubblica Sociale italiana fu, dunque, richiamata ed esteriorizzata.

Del resto, la *Carta di Verona*, consistente nel piano programmatico per il governo della Repubblica Sociale Italiana, richiamate nel preambolo le leggi razziali del 1938, definì al punto 7 gli ebrei come *nemici*.

La persecuzione degli ebrei in collaborazione con l'occupante nazista non si risolse in un mero voto programmatico, poi non effettivamente realizzato, come i punti relativi alla parziale socializzazione dell'impresa e dei mezzi produttivi.

Le politiche discriminatorie razziali non furono meramente predicate, ma invece furono perseguite efficacemente in piena consonanza con l'occupante nazista, determinando la deportazione e lo sterminio di migliaia di cittadini italiani di religione ebraica.

Non è, quindi, in questione se la RSI fosse uno stato fantoccio dell'occupante nazista ovvero fosse dotato di qualche margine di autonomia, come evocato nella memoria in atti, richiamata e fatta propria dal Pm di udienza.

Non si tratta, dunque, di discutere di interpretazioni storiche naturalmente inappropriate nella presente sede giudiziaria, quando invece il libero dibattito storico ne è la sede naturale.

Ed invero il *revisionismo* storico, nell'accezione notoriamente chiarita dal DE FELICE nel *Rosso e Nero*, ossia come piena legittimazione dello studioso di continuare a rivedere, a rivisitare e, quindi, a *revisionare* i risultati della ricerca scientifica fino ad allora conseguiti come *proprium* dello storico, è questione ben diversa dal negazionismo, dal revanscismo, ossia dalla storia negata.

Ne consegue che erra nelle premesse, oltre che nelle conclusioni, la memoria versata in atti fatta propria dal PM di udienza.

Peraltro, la memoria oscilla contraddittoriamente, da un lato, tra la riaffermazione legittimista del Fascismo e della Repubblica Sociale Italiana di contro al Re, a BADOGLIO, al comunismo, al pugno chiuso, agli assassini del triangolo rosso del dopoguerra etc, e, dall'altro, la capziosa dissimulazione riduzionista volta a rappresentare come di scarsa significatività e, quindi, di modestissima pericolosità le nostalgiche e pittoresche celebrazioni riservate a pochi intimi in contesti appartati.

In particolare, la dissimulazione, quale vera e propria banalizzazione camuffata, è artatamente articolata attraverso la minimizzazione del gesto, ossia del "*saluto romano o fascista che non offende più nessuno*", come una sorta di folcloristico retaggio storico risalente a un remoto passato.

Del resto, l'occultamento tendenzioso avviene equiparando in modo palesemente arbitrario il saluto fascista o romano a quello della Antica Roma, manipolando il dato storico, come se il saluto nell'Antica Roma fosse stato realmente quello poi estrapolato, modificandone in parte il segno, ossia la stessa forma, ma, soprattutto, il senso, dapprima, da parte di D'ANNUNZIO e dei legionari fiumani e, poi, dal fascismo italiano; infine emulato dal nazismo, dal franchismo e dagli altri governi fantoccio filonazisti o filofascisti fino agli epigoni della Grecia dei colonnelli.

In pratica, come se per svalutare la reale valenza storica e significativa della svastica nazista, anch'essa mutuata da ben diversa simbologia antica e della stessa Roma Antica - presente, ad esempio, anche nei mosaici delle terme di Ercolano -, se ne volesse sostenere l'equipollenza e, in ultima analisi, la neutralità.

Ne consegue che artificiosa e mistificante è da reputare la capziosa scissione tra significante, - la mera forma del saluto fascista o romano -, e il significato, - il saluto proprio identificativo del fascismo e del nazismo e dei movimenti derivati e dei valori ad essi relativi-.

In conclusione, è da stimare paradossale e artificiosa, nel senso chiarito, la camuffata banalizzazione del gesto, sostenendo che, altrimenti, si dovrebbero perseguire coloro che lo realizzassero, ma alludendo all'Antica Roma.

Pertanto, la dissimulazione dei segni e dei gesti e, quindi, dei simboli potrebbe essere estesa anche all'aquila, sol che si consideri che essa è emblema della maggiorparte delle aviazioni militari, anche di Paesi democratici e anche contemporanei, oltre che di squadre di calcio etc.

Cionondimeno, l'aquila nella particolare foggia descritta - addirittura oggetto di normazione specifica dalla RSI (cfr *supra*) - assume un significato ben preciso e inconfondibile; quindi, diverso.

Infine, va rilevato che è incorso in errore il PM di udienza sostenendo che la manifestazione fosse stata autorizzata dalla Questura, quando invece si trattò della sola comunicazione da parte degli autori-organizzatori dell'assembramento pubblico secondo le prescrizioni della legge sull'ordine pubblico.

Comunicazione, peraltro, come analiticamente osservato *supra*, rappresentata in modo capzioso e artefatto.

Ricostruiti i fatti; delineati il contesto reale e la sostanza effettiva degli eventi della manifestazione del 23.3.2014, e delle specifiche condotte ascritte all'odierno imputato; disattese le argomentazioni del PM d'udienza anche quanto alla singolare pretesa di dover distinguere all'interno di un coro una singola voce, obliterando che il fonema corale è la risultante proprio della fusione delle plurime voci; disattesa l'altra considerazione svolta dal PM che la comunicazione alla Questura - ben diversa dal volantino di reclamizzazione della medesima manifestazione - deponesse per la buona fede di chi la inviò mentre, invece, per quanto osservato analiticamente *supra*, va ritenuto l'esatto contrario, in ragione dell'artefatta dissimulazione; disattesa la fantomatica autorizzazione della Questura, pure evocata dal PM, invece inesistente, vertendosi di questione ben distinta, ossia della mera comunicazione alla Questura della manifestazione in ossequio alla legge sull'ordine pubblico; disattesa anche la teoria del Pm che il luogo ove avvenne la manifestazione fosse appartato, mentre invece il Cimitero Monumentale, nell'orario di apertura è notoriamente luogo pubblico e l'ingresso, ove iniziò il corteo, altrettanto luogo pubblico, e che la manifestazione non fu affatto riservata e appartata tant'è che fu reclamizzata con volantini dal ben diverso contenuto e forma, vanno svolte le seguenti osservazioni sulla qualificazione giuridica.

Innanzitutto, va rilevato che la condotta di *manifestazione fascista* di cui all'art. 5 della legge Scelba contempla un elemento specializzante ulteriore rispetto a quella di manifestazione discriminatoria di cui all'art. 2 della legge Mancino, pur in un contesto di identità di trattamento sanzionatorio, sicchè va ritenuta corretta la riqualificazione indicata in dispositivo.

Preliminarmente, vanno esaminati l'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti; l'esegesi giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

Infine, vanno declinati i fatti come ricostruiti secondo il diritto vivente.

Orbene, la legge Scelba, ossia la legge n. 645 del 1952, norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione volta al divieto della ricostituzione del disciolto partito fascista, ha configurato le distinte fattispecie di *riorganizzazione del disciolto partito fascista* (art. 1); di *costituzione, promozione, e partecipazione rispetto alle associazioni fasciste con le finalità, i metodi etc descritti nell'art. 1* (art. 2); di *apologia del fascismo*, attraverso le descritte forme di propaganda delle associazioni di cui al art. 1 (art. 4); di *manifestazioni fasciste*, in particolare, sanzionando la condotta di chiunque, in pubbliche riunioni, *compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste* (art. 5).

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e la dottrina costituzionalista, la disposizione XII ha assunto valenza eccezionale rispetto, innanzitutto, alla libertà di riunione, peraltro con carattere non meramente transitorio, ma finale, attesa la presunzione assoluta di infedeltà alle istituzioni democratiche e di pericolosità per l'ordinamento democratico di siffatte associazioni di cui all'art. 1 della legge Scelba.

L'art. 5 relativo alle *manifestazioni fasciste* è stato così modificato dalla legge Reale n. 654 del 1975, volta alla ratifica della Convenzione di New York mirante all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

In particolare, la legge Reale, all'art. 3, comma 1 lett. a), punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali etnici o religiosi; mentre all'art. 3 comma 1 lett. b), punisce chi istiga a commettere o commette violenza o atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi atti.

Al comma 2 punisce ogni forma di partecipazione ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Infine, la legge Mancino, ossia la legge n. 605 del 1993, che ha ampliato le ipotesi discriminatorie vietate, punendo ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o comunque tutte le forme affermative della superiorità della razza e di istigazione a commettere violenza per motivi razziali etnici e religiosi.

In particolare, l'art. 2 punisce chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge Reale.

La fattispecie appena descritta ricalca quella delle manifestazioni fasciste dell'art. 5 della legge Scelba, ma amplia le forme di discriminazione nel senso specificato, sicché il fatto contestato nel presente processo va correttamente sussunto sub art. 5 della legge Scelba contenente l'elemento specializzante della manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quali, nella specie, il saluto romano e la chiamata del presente.

Infine, con effetto dal 6 aprile 2018, quindi successivo ai fatti di causa, sono state introdotti nell'ordinamento gli articoli 604bis e 604ter c.p. configuranti, rispettivamente, il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e la circostanza aggravante, disponendo l'abrogazione delle ipotesi corrispondenti della legge Reale.

Qualificati i fatti di causa ex art. 5 legge Scelba, va pure rilevato che la giurisprudenza in materia di contestazione delle specifiche forme di manifestazioni fasciste rilevanti nella specie, ossia del saluto fascista o romano e della chiamata del presente in pubbliche riunioni, compresa la sentenza della Prima sezione penale della Supra Corte n. 8108 del 14.12.2017, concerne talora proprio la corrispondente fattispecie della legge Scelba; in altre evenienze, le medesime manifestazioni sono state ricondotte all'art. 2 della legge Mancino, peraltro soggetta al medesimo regime sanzionatorio, muovendo dal presupposto che in questa fattispecie difetterebbe il

pericolo per le istituzioni democratiche, bastando, per lo più, in occasioni pubbliche di particolare rilevanza come le manifestazioni sportive agonistiche di una certa risonanza, la mera ostentazione di tali simboli e segni (in questo senso cfr Cass. Sez. 1[^], n. 25184, 4.3.12009, Saccardi, RV 243792; Cass. Sez.3[^], n. 37390, 10.7.2007, Spostato RV 23731; Cass. Sez. 1[^] n. 3226, 18.1.1972, Libanore, Rv 1211623; Cass. sez. 3[^], n. 9793, 29.11.2006, Boccia, Rv 234238).

Orbene, quanto ai limiti ermeneutici del delitto *de quo* di *manifestazioni fasciste* ex art. 5 legge Scelba, va osservato che, mentre la dottrina costituzionalista si è sostanzialmente attestata su due posizioni distinte, la Corte Costituzionale, intervenuta più volte, in particolare, con le sentenze n. 74 del 6.12.1958 e n. 15 del 27.2.1973, ha ricostruito la fattispecie in termini di pericolo concreto da apprezzare secondo i canoni del *momento* e dell'*ambiente* della pubblica riunione.

Precisamente, la dottrina costituzionalista, secondo il primo orientamento, ha ricostruito la fattispecie come costituzionalmente legittima solo in quanto non lesiva delle libertà fondamentali di riunione, associazione e, nella specie, soprattutto, di manifestazione del pensiero, sicchè il limite sarebbe indefettibilmente collegato a un fatto attuale di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

In sostanza, le *manifestazioni fasciste* consistono in comportamenti di spiccata valenza ideologica, al più, solo eventualmente prodromici rispetto alla riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Altro orientamento, invece, ha preso le mosse dall'opzione ideologica di fondo della Carta costituzionale, siccome democratica e del tutto incompatibile con l'ideologia fascista, inverte nella disposizione XII come limite intrinseco al diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21.

In sostanza, le manifestazioni simboliche evocative dell'ideologia fascista o nazista assumono un rilievo assorbente sul piano dell'offensività proprio per effetto diretto della XII Disposizione della Costituzione, non essendo necessario individuare una idoneità in concreto e funzionalità di tali condotte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ove si svolgono in ambito pubblico, che per sua natura può consolidare il consenso attorno a tali idee e realizzare un effetto di turbamento della pacifica civile convivenza

La Corte Costituzionale, invece, ha circoscritto la legittimità costituzionale della previsione specifica alle sole manifestazioni usuali del disciolto partito fascista effettivamente pericolose, ossia pericolose in concreto.

La citata pronuncia (n. 74 del 1958) ha puntualizzato che "*il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste*"

La giurisprudenza della Suprema Corte ha seguito il solco tracciato dalla Corte costituzionale, delineando l'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie ex art. 5 legge Scelba nel senso del pericolo concreto, escludendo la rilevanza penale della mera manifestazione dell'ideologia fascista in sé, ma solo ove sussista la concreta idoneità alla ricostituzione del disciolto partito fascista alla stregua dell'apprezzamento dei canoni del *momento* e dell'*ambiente* in cui le manifestazioni fasciste sono compiute.

Tutte le principali pronunce di legittimità hanno fatto espresso richiamo ai criteri indicati, muovendo dal sostanziale concorso sia della riconoscibilità esterna dei gesti o simboli riconducibili al fascismo o al nazismo, sia della pubblicità della manifestazione.

Il vaglio del pericolo concreto è risultato declinato in modo apparentemente diverso, di fatto riconducibile al secondo orientamento della dottrina costituzionalista

sopra evocato, nella sentenza della Suprema Corte Sez. I[^], n. 37577, 25.3.2014, Bonazza, Rv 259826.

In particolare, la sentenza Bonazza, nell'ipotesi di elevazione del saluto romano e della chiamata del presente in occasione di una manifestazione in memoria delle vittime delle foibe, pur evocando gli invalsi canoni del *momento storico* e dell'*ambiente*, ha ritenuto sussistente la fattispecie ex art. 5 legge Scelba, attesa la precisa indicazione e selezione normativa, già all'art. 1, delle condotte reputate idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione, nell'ambito delle quali rientrano le manifestazioni esteriori di carattere fascista, in quanto le stesse evidenziano l'adesione di chi le pone in essere al sistema di valori evocato, basato sull'utilizzo della violenza come metodo di lotta politica e sulla discriminazione razziale, e tendono a diffondere tale ideologia.

Peraltro, la sentenza Bonazza richiama il carattere di attualità del pericolo di ricostituzione di organizzazioni o partiti fascisti o dal carattere analogo, a nulla valendo il mero decorso del tempo, dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, tant'è che, oltre al ricorso frequente dei rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici democratici e del rispetto delle minoranze, proprio gli strumenti normativi sovranazionali come la Convenzione di New York, attuata sia con la legge Reale che con la legge Mancino, ne hanno dimostrato la perduranza.

Del resto, proprio l'art. 2 della legge Mancino ha confermato come siffatti gesti simbolici sono considerati dalla generalità dei consociati tuttora idonei a favorire il proselitismo e dotati di obiettiva pericolosità per il mantenimento dei valori democratici. Inoltre, pure la recentissima Carta di Nizza ha riaffermato il divieto di ogni forma di discriminazione.

Ne consegue la giustificazione, di conserva alla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, di forme di limitazione al diritto di manifestazione del pensiero qualora sussistano violazioni di altri interessi costituzionalmente protetti, come, nella specie, la tutela dell'ordine democratico cui è preposta proprio la disposizione XII della Costituzione.

Del resto, le manifestazioni fasciste in questione assumono rilievo penale, secondo l'interpretazione adeguatrice della stessa Corte Costituzionale, qualora costituiscano l'antecedente causale idoneo a produrre gli atti finali e successivi della riorganizzazione. La sentenza Bonazza coglie, dunque, le modalità di realizzazione delle manifestazioni fasciste, secondo i canoni del momento e dell'ambiente, nelle condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni e consensi al progetto di ricostituzione.

Ne consegue che è la pubblica manifestazione e le modalità della stessa a delineare il momento e l'ambiente delle manifestazioni fasciste penalmente rilevanti secondo l'interpretazione adeguatrice del Giudice delle leggi, a nulla rilevando altri connotati, come del mancato compimento di atti di violenza che avrebbe, semmai, dato luogo a diverse e ulteriori incriminazioni.

Altre pronunce, come quella ultima citata sia dalla Difesa che dal PM, declinano il pericolo concreto insito nella fattispecie delle manifestazioni fasciste ex art. 5 legge Scelba, espungendo *le mere manifestazioni commemorative di defunti*.

In particolare, la sentenza Sez. I[^] n. 11038, 2.3.2016, Goglio, Rv 269753, ha escluso la pericolosità in concreto delle medesime pubbliche manifestazioni fasciste del saluto romano e della chiamata del presente, oltre alla esibizione di croce celtica, qualora svolte in una cerimonia commemorativa di alcuni defunti militanti della RSI e di formazioni politiche di destra di epoca successiva, *atteso che le stesse erano rivolte esclusivamente ai defunti in segno di omaggio e di umana pietà*.

Parimenti, la sentenza sez. I[^], n. 8108, 14.12.2017, Clemente, relativa alla medesima manifestazione milanese del 29.4.2014, ha richiamato la natura meramente

commemorativa di essa, sicchè la manifestazione e il corteo pubblico non presentavano alcun intento restaurativo del regime fascista, tenuto conto anche delle modalità ordinate, scevre da ogni forma di violenza o minaccia e, quindi, prive della valenza di proselitismo perseguita dalla legge e, in ultima analisi, ritenute inidonee a suggestionare gli astanti.

In particolare, la citata pronuncia ha escluso anche qualsivoglia contrasto con la sentenza Bonazza, attesa la correttezza del *iter* motivazionale articolato, pur muovendo dai medesimi presupposti ermeneutici, confinando, invece, a mere questioni di fatto, non censurabili in sede di legittimità, i diversi profili censurati dal ricorrente avverso la pronuncia di merito assolutoria.

Tanto premesso, esclusa ogni censura di incostituzionalità della norma incriminatrice alla stregua della richiamata interpretazione adeguatrice descritta, va osservato che l'apparente contrasto in sede di legittimità circa la declinazione del pericolo concreto, da un lato, assegnando valenza assorbente alla manifestazione pubblica delle manifestazioni fasciste in un certo contesto (sentenza Bonazza), dall'altro, escludendo la rilevanza penale delle manifestazioni fasciste, benchè pubbliche, purchè meramente commemorative di defunti in segno di omaggio e di umana pietà (sentenze Goglio e Clemente), non rileva nel caso di specie, proprio perchè la manifestazione del 23.3.2014, oggetto del presente processo, rievocativa della fondazione dei Fasci di combattimento a piazza San Sepolcro il 23.3.1919, come analiticamente ricostruita *supra*, non fu affatto, - come invece simulato nel descritto modo artefatto del comunicato alla Questura -, rivolta a commemorare defunti in modo anodino e innocuo, mosso a pietà e a mero omaggio retrospettivo.

Al contrario, rimarcato il descritto e sintomatico camuffamento evocando la generica e diversiva commemorazione di defunti presso il Sacratio nel cimitero con cerimonia religiosa, - quindi, all'apparenza proponendo una commemorazione significativa di omaggio e umana pietà -, la manifestazione, invece, fu dichiaratamente volta a celebrare, non i defunti, né decessi, ma la nascita del movimento e il suo completo sviluppo, ossia la fondazione dei Fasci di combattimento del 23 marzo 1919 a Milano in piazza San Sepolcro, coniugando il momento fondativo del movimento con i protomartiri sepolti nel sacrario e poi con gli emblemi e i valori fondanti della successiva RSI, secondo una precisa e rivendicata continuità ideale.

La manifestazione non fu, dunque, commemorativa nel senso minimalista e meramente rivolto al lontano passato, con forme pittoresche e innocue; ma, al contrario, fu rievocativa del momento fondativo e del suo tragico sviluppo fino alla sua rivivificazione con la RSI e il suo manifesto programmatico, ossia il *Manifesto di Verona*; quindi, con intento proiettivo e vivificante, ossia con piena attitudine al proselitismo, come evocato dal volantino di reclamizzazione al pubblico.

Le manifestazioni fasciste della celebrazione pubblica per cui è causa furono, dunque, pericolose in concreto in relazione al *momento* e all'*ambiente*.

Ne consegue il diverso significato attribuito al luogo ove si svolse, ossia nei pressi del Sacratio dei Protomartiri come pure presso la tomba di MARINETTI all'interno del Cimitero Monumentale, ma in relazione alla celebrata data della fondazione del movimento fascista e al suo tragico sviluppo nella RSI.

Luoghi che di per sé, in quel momento e in quell'ambiente, non obliero il carattere proiettivo e rivitalizzante, proprio della rievocazione del mito fondativo, accompagnata dalle contestate manifestazioni fasciste.

Peraltro, precisato che nella presente vicenda del 23.3.2014, non si trattò affatto di commemorazione di defunti, ma di celebrare il mito fondativo del Fascismo del 23.3.1919, va osservato che, a ben vedere, anche la manifestazione di cui alla

sentenza Bonazza, in ultima analisi, fu commemorava di defunti, come quella altrettanto pubblica del 29.4.2014, commemorativa di defunti della RSI e di formazioni di destra degli anni '70, come lo studente RAMELLI, proditoriamente ucciso in un agguato, oggetto delle sentenze Goglio e Clemente.

La sentenza Bonazza attiene alla commemorazione dei martiri vittime delle foibe, sia istriane, del 1943, che giuliane, del 1945; mentre le sentenze Goglio e Clemente, attengono alla commemorazioni di caduti della RSI e della lotta politica successiva.

Nondimeno, le diverse pronunce, pur sempre riferite alla commemorazione di defunti in pubbliche manifestazioni, hanno inteso in modo opposto le concomitanti manifestazioni fasciste.

La prima, la sentenza Bonazza, ritenendo del tutto arbitrarie e gratuite le concomitanti manifestazioni fasciste, in quanto chiaramente disfunzionali rispetto all'intento professato.

Le seconde, ossia le sentenze Goglio e Clemente, giustificando, invece, il ricorso a quelle manifestazioni, ritenendole comunque inserite in un contesto di umana pietà e di omaggio.

Orbene, innanzitutto, va osservato che non è la commemorazione in sé ad essere censurata, soprattutto se relativa a defunti in occasione della ricorrenza corrispondente, ma l'uso nel corso della commemorazione medesima, pubblica, di manifestazioni fasciste, ossia degli emblemi descritti, i quali, in un certo contesto e momento, trascendono chiaramente dal mero intento oblativo e pietistico, assumendo connotati rivendicativi e revanscisti e, quindi, proiettivi e pericolosi.

Inoltre, va pure osservato che, se le manifestazioni fasciste vengono considerate legittime, purché svolte in occasione di mere commemorazioni, va rilevato che si rischia una surrettizia interpretazione abrogativa della disposizione, pur ritenuta più volte costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale e pure attuale nel senso chiarito.

Ed invero, se per *commemorazione* si intende ricordare in forma solenne, celebrare, personaggi o avvenimenti in senso lato, l'oggetto della commemorazione medesima diventerebbe irrilevante con la conseguenza paradossale che l'eventuale commemorazione di accadimenti, quali la promulgazione delle leggi razziali del novembre 1938, la dichiarazione di guerra a Gran Bretagna e Francia del 10 giugno 1940, le aggressioni alla Grecia e alla Jugoslavia, rispettivamente dell'ottobre 1940 e dell'aprile 1941, il rastrellamento e la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma nell'ottobre 1943 etc, accompagnati dalle manifestazioni fasciste contestate nella presente sede, ossia gli emblemi usuali, quali il saluto romano e la chiamata del presente in pubbliche riunioni, sarebbero altrettanto legittimati, svuotandosi pure la Disposizione XII della Costituzione e pure i trattati internazionali della Convenzione di New York, della Carta di Nizza e dello stessa CEDU.

In particolare, proprio l'articolo 10 della CEDU garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, consentendone la limitazione per finalità democratiche, purché le restrizioni siano previste dalla legge; purché le limitazioni perseguano le finalità previste dal medesimo articolo 10; purché l'interferenza si concreti in misure necessarie e proporzionate sia allo scopo perseguito sia al fatto al quale si intende reagire.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va riscontrato il fatto contestato come riqualficato ex art. 5 legge n. 645 del 1952, sussistendone gli elementi essenziali.

A tale accertamento consegue l'irrogazione di una pena che appare equo determinare nella misura finale di mesi quattro di reclusione ed € 240,00 di multa, cui si perviene muovendo dalla pena base di sei mesi di reclusione ed €360,00 di multa, ridotta per il rito alla pena suindicata.

La determinazione della pena consegue alla valutazione di tutti gli indici ex art. 133 c.p.: in particolare, vanno opportunamente saggiati la obiettiva gravità del reato, desunta dal modesto contributo nello specifico apportato dal DI PEPPE e il comportamento processuale dell'imputato oltremodo corretto e responsabile, chiaro indice di effettiva revisione critica.

Sussistendone i presupposti di legge, vertendosi di soggetto incensurato, dalla condotta di vita regolare, e di pena contenuta nel limite, nonché potendosi formulare prognosi favorevole circa la futura astensione del DI PEPPE dalla commissione di ulteriori reati in ragione del collaborativo comportamento processuale e dell'effetto deterrente promanate dalla presente sentenza e della giovane età, vanno concessi i benefici di legge.

La condanna al pagamento delle spese processuali consegue per legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 438 e 533 cpp. ;

DICHIARA

Davide DI PEPPE, non presente,

COLPEVOLE del reato a lui ascritto, come riqualificato ex art. 5 legge n. 645 del 1952 e successive modifiche e, ridotta la pena per il rito,

CONDANNA l'imputato alla pena finale di quattro mesi di reclusione ed € 240,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;


Visto l'art. 163 c.p.;

CONCEDE il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

Visto l'art. 544 c.p.p.;

FISSA in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 27 novembre 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Viatosta

IL GIUDICE
dr Luigi Varanelli

IL GIUDICE
Dr. L. Luigi Varanelli